

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00004/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2025, proposto da

Cinzia Bennardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Scalia, Alessia Mezzatesta, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

di Chiara Grazia Oliveri, Vincenza Ciadamidaro, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione***

- del decreto prot. n. 70048, del 6 novembre 2024, del Direttore Generale dell'USR Campania, di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso AC25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)";

- dei successivi decreti di rettifica n. 77546, del 2 dicembre 2024, e con decreto n. 79956, del 10 dicembre 2024;
- della suddetta graduatoria di merito, come approvata in data 6 novembre 2024 e successivamente rettificata in data 2 dicembre e in data 10 dicembre;
- della nota del 25 ottobre 2024 della Commissione esaminatrice di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;
- dei verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione dalla stessa redatte limitatamente alla valutazione dei titoli;
- del bando di concorso di cui al D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575;
- del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm.;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58292, del 6 dicembre 2023;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 58637, del 9 dicembre 2023;
- dell'avviso dell'USR Sicilia prot. n. 59286, del 11 dicembre 2023;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 65 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato che il ricorso risulta essere notificato ad almeno un controinteressato, imponendosi dunque la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse per la parte ricorrente;

2. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

3. Considerato, inoltre, che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022 e che va, conseguentemente, disposta la conversione del rito;

4. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

5. Ritenuto, altresì, necessario acquisire dall'Amministrazione intimata una dettagliata relazione sui fatti di causa, dalla quale risultino le ragioni della mancata attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati, come prospettato da parte ricorrente;

6. Ritenuto, a tal fine, di assegnare al Ministero dell'Istruzione e del Merito giorni trenta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della documentazione richiesta;

7. Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo della camera di consiglio, alla data del 18 marzo 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza *Bis*) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Maria Rosaria Oliva**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**